


PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 123/X^A

2^A COMM. CONSILIARE



Regione Calabria

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE n. ___/10^A

“Integrazioni alla legge regionale n.24 del 2002. (Valorizzazione delle produzioni agroalimentari)”

Consiglieri Regionali Proponenti:

Domenico Bevacqua


Domenico Battaglia

Michelangelo Mirabello

Arturo Bova

Franco Sergio

7192 18/2/2016
25



Regione Calabria

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE n. __/10^

“Valorizzazione delle produzioni agroalimentari (integrazioni alla legge regionale n.24 del 2002)”

Proponenti:

Domenico
Giovanna
Pamela
Antonio
Giovanna

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge regionale 8 luglio 2002 n. 24 *“Interventi a favore del settore agricolo ed agroalimentare”* ha consentito, coerentemente con le regole comunitarie, nel corso degli anni di promuovere politiche di valorizzazione dell’agricoltura calabrese. Oggi emerge la necessità di un intervento di rifunzionalizzazione di alcuni istituti per permettere alla *Regione Regista...di facilitare la creazione di reti di relazione e collaborazione e creare le condizioni per un accesso evoluto ai mercati...sostegno alla ricerca e alla sperimentazione in ambito agroalimentare...* (DPEFR 2015-2017).

La Regione punta ad una *rigenerazione dell’economia* e sono necessarie quindi *azioni strategiche che investono l’agricoltura e l’agroalimentare di eccellenza per porre proprio l’agricoltura al centro del nuovo modello di sviluppo* della Calabria (DPEFR 2015-2017).

L’attuale fase economica e la necessità di sostenere la crescita dell’agricoltura calabrese spingono per un intervento utile a delineare una nuova strategia di valorizzazione delle produzioni agroalimentari. In questo senso il ruolo dei Consorzi agrari può essere riprogrammato, per meglio contribuire al miglioramento della produzione agricola come previsto dalla legge 410 del 1999, per sostenere progetti di ricerca, innovazione e sviluppo delle produzioni agroalimentari.

Gli obiettivi che la Regione assegna al comparto agricolo necessitano, infatti, di nuove conoscenze per migliorare la competitività delle imprese e garantire nello stesso tempo una gestione sostenibile delle risorse e dei servizi eco-sistemici, contribuendo così in modo determinante ad uno **sviluppo territoriale equilibrato**.

Per realizzare questi obiettivi è necessaria quindi la creazione, la condivisione e l’applicazione di nuove conoscenze, di nuove tecnologie, di nuovi prodotti e soprattutto nuovi modi di organizzare, apprendere e cooperare, nella consapevolezza che l’agricoltura richiede politiche di ricerca innovazione e sviluppo più orientate alla domanda e cioè più rispondenti alle reali esigenze della pratica agricola ed interventi mirati di riorganizzazione e sviluppo delle filiere.

La presente legge ha pertanto l’obiettivo di consentire la piena attuazione della legge 410 del 1999 e rendere parte attiva i soggetti di cui all’art.9 della legge n.29 del 23 luglio 2009.

Nel corso degli anni si è riscontrata l’insufficienza di una tale azione a sostegno delle produzioni agroalimentari pur a fronte di significative risorse impiegate dalle aziende regionali prima tra tutto l’ARSSA.

Proprio il procedimento di liquidazione di tali aziende spinge a ritenere che il fabbisogno delle stesse possa significativamente diminuire per consentire da subito una diversa e più produttiva utilizzazione di una parte limitata di tali risorse sostenendo direttamente il settore agricolo in coerenza con le regole nazionali e comunitarie che identificano nel *“promuovere il trasferimento della conoscenza e l’innovazione nel settore agricolo”* l’obiettivo prioritario della programmazione 2020.

Le modifiche alla legge 24 oggetto del presente intervento sono quindi dirette a completare gli istituti della legge 24 del 2002, preparando il settore al processo di riorganizzazione in atto con la liquidazione dell'ARSSA e l'istituzione dell'ARSAC. Per sostenere gli interventi di riorganizzazione aziendale funzionali agli obiettivi espressi i soggetti indicati potranno avvalersi di Fincalabro s.p.a. e valorizzare ulteriormente le funzioni creditizie svolte dalla finanziaria regionale.

Sarà compito del Dipartimento Agricoltura determinare, mediante avvisi pubblici, criteri e modalità di accesso ai finanziamenti al fine di velocizzare gli interventi e garantire trasparenza nelle valutazioni.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per l'anno 2016 in euro 1.000.000,00 (un milione/00) di euro, si farà fronte attraverso le risorse specificate in dettaglio nell'allegato "Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria".

Si opererà conseguente riduzione del **Programma U1601** per l'importo di 1.000.000,00 (un milione) di Euro del bilancio annuale 2016 e pluriennale 2016- 2017- 2018.

Si istituirà un apposito capitolo per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016- 2017- 2018 con la dotazione annua di 1.000.000,00 (un milione/00) di euro in termini di competenza e di cassa all'interno del medesimo Programma.

La cifra di 1.000.000,00 di euro annui, calcolata su un numero annuo di progetti finanziabili relativi a circa 70 piccole e medie imprese, è parametrata sul bando per l'accesso ai **finanziamenti** a valere sulla misura 6 del **PSR 2014-2020** dedicata allo "**Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese**", che intende stimolare lo sviluppo delle aree rurali regionali, rafforzando il tessuto economico delle attività agricole, attraverso il sostegno all'entrata di nuovi giovani agricoltori professionalizzati, alla crescita delle piccole imprese agricole e alla diversificazione delle attività rurali. Nel dettaglio la manifestazione d'interesse relativa al bando predetto riguarda la **sotto-misura 6.3 "Aiuto allo sviluppo di piccole aziende agricole"** (Decreto Dirigenziale n. 11838 del 7 ottobre 2014, Dipartimento n. 6, Settore n. 3), che prevede la concessione di **contributi in conto capitale** pari a 15.000,00 euro per impresa.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo : Legge regionale “Integrazioni alla legge regionale n.24 del 2002. (Valorizzazione delle produzioni agroalimentari)”

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia	Carattere Temporale	Importo e Programma
1	Sostegno progetti di ricerca, innovazione e sviluppo dell'agricoltura calabrese, per un numero di progetti annui finanziabili relativi a circa 70 piccole e medie imprese, con concessione di contributi in conto capitale pari, presumibilmente, a 15.000,00 euro per impresa, giusta parametrizzazione al bando per l'accesso ai finanziamenti a valere sulla misura 6 del PSR 2014-2020 dedicata allo “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”.	C	P	Euro 1.000.000,00 Programma U1601

Tab. 2 Copertura finanziaria:

n. Programma	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Programma U1601	Euro 1.000.000,00	Euro 1.000.000,00	Euro 1.000.000,00

Articolo 1

(Integrazioni all'art. 3 della legge regionale n.24 del 2002)

1. All'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24 (Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare) sono aggiunti i seguenti commi:

“1-bis. Per consentire la piena attuazione nel territorio regionale delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, ed in particolare al fine di sostenere progetti di ricerca, innovazione e sviluppo dell'agricoltura calabrese, la Regione, conformemente al Reg. CE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 può sostenere progetti di valorizzazione delle produzioni agroalimentari proposti dai soggetti di cui all'articolo 9 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, operanti in Calabria.

1-ter. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la competente Direzione del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione emana uno o più avvisi pubblici che, in ossequio alle vigenti normative in materia di contabilità pubblica ed in attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabiliscono criteri e modalità di presentazione, approvazione e finanziamento dei progetti di cui al precedente comma.

1-quater. I soggetti di cui al comma 1-bis possono utilizzare le risorse a sostegno dei progetti ivi previsti anche per interventi di riorganizzazione aziendale funzionali all'efficientamento dei servizi per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari anche avvalendosi di interventi creditizi operati da Fincalabra s.p.a.”.

Articolo 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Ferma restando l'invarianza del saldo del bilancio regionale, al finanziamento degli oneri derivanti dal precedente articolo 1, determinati in 1.000.000 Euro annui a valere sugli esercizi finanziari 2016-2017-2018, riduzione all'interno del **Programma U1601** del bilancio annuale 2016 e pluriennale 2016- 2017- 2018 e contestuale predisposizione di capitolo apposito all'interno del medesimo Programma

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di rispettarla e di farla rispettare come legge della Regione.